

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ROMAN ACADEMY OF PUBLIC HEALTH

1) FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione senza scopi di lucro denominata " Roman Academy of Public Health", di seguito denominata Accademia. Le lingue della Associazione sono l'Italiano e l'Inglese ed il presente atto è redatto in entrambe le versioni da presentarsi congiuntamente

2) SEDE E DURATA – L'Accademia ha sede legale in Roma. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale, di istituire e sopprimere sedi secondarie. L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà sciogliersi, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per deliberazione dell'assemblea degli aderenti in sede straordinaria.

3) SCOPI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE –

L' Accademia non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Accademia si propone la promozione e la divulgazione delle Scienze di Sanità Pubblica sia richiamandosi alla grande tradizione dell'Igiene e della Medicina Preventiva romana sia nella più moderna accezione che coinvolge anche la Medicina del Lavoro, la Medicina Legale e l'Economia Sanitaria, in una visione multidisciplinare della Sanità Pubblica.

L'Accademia si richiama inoltre alla "romanità" nei suoi più ampi principi, tradizioni e significati universalistici, ben oltre i naturali confini degli Atenei presenti nel Lazio. Il conferimento di un carattere internazionale della Associazione discende da una tradizione culturale e storica che non desidera escludere idealmente gli studiosi ad ogni titolo e ovunque coinvolti ed impegnati nell'Igiene e nella Sanità Pubblica.

In questa visione, non sono estranei agli sforzi e alla vita dell'Accademia i problemi inerenti all'ambiente, il cambiamento climatico e la ricerca della sostenibilità, le problematiche illustrate e contenute nei SDGs, i grandi cambiamenti demografici, economici e sociali, le problematiche inerenti la tutela della salute e della sicurezza della persona, il perseguitamento di principi di equità, di accesso universale, della parità di genere e di egualanza. Oggetto di studio e di riflessione sono anche le grandi pandemie nonché la preparedness, la prevenzione e il controllo delle emergenze e dei disastri naturali o causati dall'uomo, comprese le conseguenze del climate change.

La missione dell'accademia si realizza:

- a) Attraverso i contatti, gli scambi culturali e la diffusione delle conoscenze tra i e gli studiosi di Sanità Pubblica a livello regionale, nazionale e internazionale per:
 - sostenere le iniziative e svilupparne la ricerca scientifica;
 - stimolare lo sviluppo di reti tra mondo della ricerca, dell'imprenditoria e dei cittadini, per migliorare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze in Sanità Pubblica;
 - incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica e di mutuo sostegno tra soggetti operanti nel settore di riferimento;

- contribuire al progresso della ricerca in Sanità Pubblica, sia direttamente sia attraverso l'erogazione di Premi e Borse di Studio da parte di enti pubblici e privati, imprese e Fondazioni.
- b) Nel promuovere e sviluppare attività di ricerca, comunicazione e formazione rigorose e sostenibili e contribuendo al progresso della ricerca e delle conoscenze scientifiche in Sanità Pubblica;
- c) Nello svolgere attività di aggiornamento professionale sulle tematiche di Sanità Pubblica per diffondere conoscenze e risultati della ricerca tra i Soci o terzi interessati e promuovendo attività di divulgazione delle scienze di Sanità Pubblica con iniziative editoriali e multimediali;
- d) Attraverso lo scambio culturale, informativo e la diffusione delle conoscenze in Sanità Pubblica organizzando seminari, convegni, conferenze, ed altre manifestazioni che corrispondano alle finalità della Accademia e le favoriscano. L'Accademia si propone, in particolare, di organizzare incontri e seminari che permettano di mettere in luce le qualità scientifiche di giovani studiosi nel settore della Sanità Pubblica;
- e) Attraverso e di concerto con le Agenzie internazionali della Nazioni Unite, l'OMS, Governi, Ministeri della Salute e Enti nazionali e sovranazionali di ordine sanitario, sociale, previdenziale ed infortunistico, le ONG e altre forme di associazione non a scopo di lucro, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca e le iniziative conformi alla missione dell'Accademia in Sanità Pubblica e condividerne i risultati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'attuazione dei fini istituzionali si avrà priorariamente delle attività dei Soci; potrà inoltre avvalersi della collaborazione di enti ed organismi di ricerca e di imprese svolgenti attività connesse direttamente od indirettamente agli scopi dell'Accademia. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Accademia potrà avvalersi anche dell'opera retribuita di persone o soggetti terzi, i quali agiranno in veste di collaboratori o consulenti dell'Accademia. Anche se in via non prevalente, potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché altre operazioni e attività ritenute comunque utili e necessarie od opportune, anche indirettamente, per il conseguimento degli scopi associativi. Potrà inoltre operare a livello regionale, nazionale ed internazionale, partecipare in altre associazioni, società scientifiche, consorzi, fondazioni ed enti aventi oggetto e scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente.

4) L'Accademia articola le sue attività attraverso una rete di partecipazioni regionali così identificate:

- Roma
- Italia
- Europa Occidentale
- Europa Orientale

- Russia
- Mediterraneo Orientale – Medio Oriente
- Africa
- Nord America
- America Latina
- Cina
- Asia Pacifico Occidentale – Giappone
- Oceania (Australia e Nuova Zelanda)
- Sub-continentale indiano

Per ogni Regione il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore, che siede di diritto nello stesso Consiglio. Il Coordinatore regionale nomina un proprio vice ed un Segretario. Propone inoltre al Consiglio Direttivo i nuovi Soci provenienti dagli Atenei della sua Regione. È fatta eccezione per la Regione ROMA, visto il suo significato fondativo e la sua struttura già definita.

5) SOCI - Possono richiedere di far parte dell'Accademia i Professori, i Ricercatori e gli Assistenti in Formazione delle Università delle citate Regioni i quali abbiano dato o siano in grado di dare un particolare contributo alle scienze di Sanità Pubblica e che possano attivamente partecipare alla vita dell'Accademia per il conseguimento degli scopi statutari. Inoltre, possono parteciparvi esperti di Sanità Pubblica che si siano distinti nel ruolo e nella professionalità anche in ambito territoriale dei Servizi Sanitari. I Soci si distinguono in Accademici Fondatori (per la sola regione Roma), Accademici Coordinatori Regionali, Accademici, Soci Ordinari, Soci Corrispondenti e Soci Onorari.

- Sono **Accademici Fondatori** dell'Accademia i Soci partecipanti all'atto costitutivo (solo Regione Roma).
- Sono **Accademici Coordinatori Regionali** i referenti delle diverse Regioni Internazionali che partecipano all'Accademia.
- Sono **Accademici** i Professori che siano in possesso di alte competenze in Sanità Pubblica e che possano dare un importante contributo alle attività dell'Accademia.
- Sono **Soci Ordinari** dell'Accademia i Ricercatori e coloro che, in possesso dei requisiti su esposti, siano accettati come Soci sulla base del prestigio acquisito in Sanità Pubblica.
- Sono **Soci Corrispondenti** dell'Accademia esperti di Sanità Pubblica che o non risiedono e non operano nella Regione Lazio oppure esperti di Sanità Pubblica in *quiescenza*, ma che siano in possesso di alte competenze in Sanità Pubblica e che intendano partecipare alle attività scientifiche dell'Accademia.
- Sono **Soci Specializzandi e Dottorandi di Ricerca** dell'Accademia gli assistenti in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione o di Dottorato inerenti l'area di Sanità Pubblica, che siano in possesso di alte competenze in Sanità Pubblica e che intendano partecipare alle attività scientifiche dell'Accademia. Di norma, i Soci Specializzandi e Dottorandi di Ricerca hanno una quota associativa annuale pari al 50% dei Soci Ordinari e Corrispondenti, avendone diritto sino a quando iscritti alle rispettive Scuole.

- Sono **Soci Onorari** dell'Accademia i Professori Universitari e i Professionisti che abbiano acquisito speciali benemerenze nel campo della Sanità Pubblica, non pagano la quota associativa e non possono essere promossi Accademici.

È vietata espressamente la partecipazione solo temporanea alla vita associativa intesa come una partecipazione già predeterminata nel tempo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono ispirati a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci e dell'assenza di discriminazione fra le persone e di genere, così da garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo dunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per tutti gli Associati non minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, il diritto di elettorato attivo e passivo e il diritto di voto per le adunanze assembleari ordinarie e straordinarie.

L'Associazione Accademia può avvalersi di collaborazioni a titolo gratuito e/o di lavoro retribuito nei limiti e nelle forme previste dal D. Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla Legge in tema di Associazioni.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

6) OBBLIGHI DEI SOCI – I Soci si obbligano a versare le quote associative ed eventuali contributi per le spese di esercizio e gestione nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali corrispettivi per il godimento dei servizi resi dalla Accademia in loro favore. Si obbligano inoltre, secondo quanto loro ragionevolmente richiesto dal Consiglio Direttivo, a mettere a disposizione dell'Accademia le conoscenze tecniche e scientifiche, le capacità professionali ed i mezzi ritenuti opportuni per il conseguimento degli scopi associativi. I Soci si obbligano ad osservare le norme del presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni associative, i contratti di sviluppo e di programma nonché eventuali protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dall'Accademia.

7) DIRITTI DEI SOCI – I Soci, in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente dovuti, hanno diritto di candidarsi e partecipare attivamente all'elezione degli organi amministrativi dell'Accademia, fatte salve le limitazioni previste dal presente statuto per i Soci inadempienti.

8) REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI SOCI - Affinché un soggetto possa essere ammesso come Socio Ordinario la sua candidatura dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno due componenti del Consiglio Direttivo e, inoltre, egli dovrà sottoscrivere una dichiarazione d'impegno, obbligandosi al pieno rispetto dello Statuto dell'Accademia, delle sue deliberazioni associative, dei contratti di sviluppo e di programma nonché di eventuali protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dalla stessa Accademia. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare provvisoriamente sull'ingresso dei soggetti che ne fanno richiesta, verificando la sussistenza dei requisiti previsti all'art.4 e all'art.8 del presente Statuto. I soggetti collettivi che intendono entrare a fare parte dell'Accademia dovranno fare esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. La richiesta

dovrà essere inoltrata alla sede legale dell'Accademia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero raccomandata a mano, che risulterà correttamente notificata alla data sottoscrizione per ricevuta della stessa, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. Affinché un Socio Ordinario possa ottenere lo status di Accademico il suo nominativo dovrà essere proposto al Consiglio Direttivo da almeno due componenti dello stesso. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Generale dell'Accademia su proposta del Consiglio Direttivo. I soggetti collettivi per i quali il Consiglio Direttivo ha dato parere favorevole all'ingresso nell'Accademia, comunicheranno i nominativi al massimo di due membri, di cui solo uno munito di diritto di vece e voto, diritto che qualora il primo rappresentante sia impossibilitato a partecipare per giusta causa, potrà essere esercitato dal secondo rappresentante previa comunicazione entro tre giorni prima dell'Assemblea Generale dei Soci. Resta conseguente il diritto di ratifica, in capo all'Assemblea Generale, circa l'ammissione definitiva di nuovi Soci, o negare l'ingresso, qualora sussistano validi motivi. **La qualità di Socio e la relativa quota di partecipazione o contributo associativo non sono trasmissibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.**

9) RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI - Il recesso da parte dei Soci potrà avvenire tramite comunicazione scritta, inviata al Consiglio Direttivo, ed avrà effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché tale comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo può sospendere, e l'Assemblea Generale può escludere in via definitiva, i Soci inadempienti al pagamento delle quote associative e/o dei contributi ad ogni titolo dovuti all'Accademia e in ogni caso per gravi motivi, tra i quali quello di aver contravvenuto alle norme del presente Statuto, al regolamento, alle deliberazioni associative, ai contratti di sviluppo e di programma, ai protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dalla stessa Accademia ovvero aver commesso azioni dannose nei confronti dell'Accademia, non aver rispettato il puntuale adempimento degli obblighi assunti in favore dell'Accademia. Fatto salvo in ogni caso il legittimo risarcimento del danno subito dall'Accademia. E' inoltre giusta causa di esclusione anche l'interdizione, o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, pur temporanea, dai pubblici uffici dei legali rappresentanti del soggetto associato, qualora questi permangano nella detta qualità di rappresentanti anche dopo tali eventi. Sia in caso di esclusione sia di recesso, il Socio è tenuto al pagamento delle quote e/o contributi maturati fino alla scadenza dell'anno in corso al momento di efficacia del recesso o esclusione, ovvero al pagamento di quanto altro ad ogni titolo dovuto, incluso il risarcimento degli eventuali danni e spese in caso di sua responsabilità. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di sospensione è possibile presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla notifica (da effettuarsi a mezzo raccomandata RR o posta elettronica certificata) della delibera di sospensione del Consiglio Direttivo. **Il Socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Accademia, né ha diritto di ripetizione dei contributi versati.**

10) AUTONOMIA CONTRATTUALE – I Soci non hanno competenza in materia di contratti od accordi per nome e/o per conto dell'Accademia. Le obbligazioni assunte dai soggetti Associati non possono impegnare in alcun caso quest'ultima.

11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Accademia:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione

- l'Organo di Controllo e/o Revisore

12) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci, in regola con il pagamento della quota associativa e di quanto dovuto a titolo di contributi eventualmente stabiliti. L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Accademia deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora ricorrono particolari motivi per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa, 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, ovvero l'Organo di controllo o il Revisore; in quest'ultima ipotesi, i Soci interessati dovranno chiedere al Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di inserire nell'ordine del giorno l'argomento da trattarsi. In caso di inadempimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Accademia o dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci nomina, attraverso elezione, tre Soci che partecipano al Consiglio Direttivo, con diritto di voto, ed i membri dell'Organo di Controllo/Revisore.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, dovrà essere convocata con idoneo avviso. Esso potrà essere reso noto anche con mezzi di comunicazione telematici o informatici, e inviato ad ogni Socio a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea, o a mezzo pubblicazione dello stesso presso la sede legale e/o operativa dell'Accademia, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal Socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione a cura del Socio.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati: giorno, ora e sede della prima convocazione, giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima adunanza; ordine del giorno.

- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

L'Assemblea dei Soci si svolge normalmente alla presenza contestuale dei Soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, a meno che non sia convocata in teleconferenza o videoconferenza.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e/o il Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e nomina del o dei liquidatori dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Soci componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto, se richiesto dal Presidente o da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. **Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.** Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del Socio del Consiglio Direttivo. **Ciascun Socio esprime un singolo voto.**

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Socio può ricevere al massimo 1 (una) delega.

È facoltà di ogni soggetto autorizzato a partecipare all'Assemblea Generale di presentare mozioni scritte all'ordine del giorno stabilito, almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i Soci, anche i dissidenti e gli assenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea, eventualmente anche dagli scrutatori in caso di votazioni; sono conservati agli atti e devono essere accessibili ai Soci, che ne facciano motivata istanza ed a loro esclusivo onere.

13) CONSIGLIO DIRETTIVO - L'amministrazione dell'Accademia è affidata al Consiglio Direttivo. Esso è composto fino a 25 membri, di cui fino a 13 in rappresentanza delle diverse Regioni costituenti, 8 Soci Fondatori, il Presidente Fondatore, ed i tre Soci eletti dall'Assemblea dei Soci tra chi ne abbia fatto richiesta. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche i Past-President, che non hanno diritto di voto a meno che non siano nuovamente eletti Presidenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni (eccettuato i Soci Fondatori ed il Presidente Fondatore), rinnovabili, ed elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio stesso.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *onorabilità* personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- *professionalità* misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- *indipendenza* da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione;
- *non ricadere in una delle previsioni* di cui all’art.2382 c.c.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Accademia o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

Le riunioni di tale Organo possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa. Nei casi ritenuti opportuni le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in teleconferenza o videoconferenza, purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e/o il Segretario verbalizzante.

In prima applicazione, in seguito alla costituzione dell’Accademia, il Consiglio Direttivo sarà costituito dagli Accademici Fondatori e provvederà alla selezione e approvazione di nuovi Accademici, Soci Ordinari, Corrispondenti ed eventualmente Onorari.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della conduzione dell’attività dell’Accademia; per la realizzazione dei suoi fini istituzionali si riunisce di norma ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Programma e realizza progetti e attività che hanno rilevanza di carattere nazionale e internazionale, pur nel rispetto delle autonomie dei singoli Soci. Nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico nonché il Presidente ed il Vicepresidente di tale Organo, i membri del Comitato Esecutivo, scelti fra persone interne o esterne all’Accademia, determinandone gli emolumenti e riservandosi la facoltà di revoca. Redige il progetto di Bilancio quale Rendiconto Consuntivo e Preventivo dell’attività svolta e da svolgere con periodicità annuale e la Relazione sulla gestione. Determina le quote associative e i contributi a carico dei Soci. Promuove la partecipazione dell’Accademia a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica e/o privata, comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese e/o Enti, o altre modalità simili o assimilate. Conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti. Promuove e organizza gli eventi associativi. Compie qualunque atto di gestione che

non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi. Il Consiglio può, inoltre, attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Delibera l'ammissione provvisoria dei soggetti che chiedono di far parte dell'Accademia nonché, nei casi previsti, la relativa sospensione provvisoria con finalità d'esclusione, demandandone poi all'Assemblea dei Soci la necessaria ratifica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero dal Segretario all'uopo delegato; anche quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, ovvero l'Organo di Controllo o il Revisore; o La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

La convocazione è, in ogni caso, valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal Consigliere, o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora un componente del Consiglio dovesse cessare anticipatamente dalla carica per qualsiasi ragione, l'Assemblea deve convocarsi entro 60 (sessanta) giorni per provvedere alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scadrà in concomitanza con quello degli altri membri già nominati. Nel caso in cui dovesse cessare dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo rimarrà in carica in regime di *prorogatio*, ed i consiglieri superstiti convocheranno d'urgenza l'Assemblea dei Soci che provvederà alla sua intera ricostituzione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza sono conservati agli atti e devono essere accessibili ai Soci, che ne facciano motivata istanza ed a loro esclusivo onere. Per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e, più in generale, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che essi non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci; il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o, per argomenti specifici, a uno o più dei suoi componenti, al Comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega.

14) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Compare in giudizio in rappresentanza dell'Accademia, in vertenze legali di carattere nazionale.

È scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed eletto dagli Stessi; può stipulare fra l'altro accordi e convenzioni di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale. Nomina sia il Segretario che il Tesoriere, quest'ultimo scelto anche fra soggetti estranei all'Accademia. Qualora opportuno, il Presidente può delegare sia al Segretario che al Tesoriere la gestione dei conti

correnti bancari e postali dell'Accademia, attribuendogli i necessari poteri di firma e di procura generale a trarre. Spetta comunque al Consiglio Direttivo la determina dell'eventuale emolumento da riconoscere al Tesoriere, se soggetto esterno all'Accademia.

In caso di assenza o impedimento del Segretario o del Tesoriere, le sue funzioni vengono assolte dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

15) VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente del Consiglio Direttivo, elegge il proprio Vicepresidente fra i suoi Membri. Egli ha funzioni di sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di Suo impedimento o inadempienza.

16) PRESIDENTE FONDATE – È il primo Presidente scelto e nominato tra i componenti dei Soci fondatori. Appartiene di diritto ed a vita al Consiglio Direttivo come membro votante.

17) PAST PRESIDENT – Tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

18) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea dei Soci.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Nella prima riunione elegge il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, una durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Soci può nominare come Organo di controllo un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

19) SEGRETARIO - Il Segretario, scelto dal Presidente dell'Accademia, sentito il Consiglio Direttivo, tra i Soci partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti dal libro dei Soci, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo, dal libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci. Mantiene i contatti con i Soci eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Accademia e provvede all'organizzazione delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Decade in caso di cambiamento della persona del Presidente del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto se soggetto estraneo all'Accademia.

20) TESORIERE - Collabora con il Consiglio Direttivo, alla stesura delle bozze annuali di proposte di bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge. Non ha diritto di voto. È nominato dal Consiglio Direttivo.

21) COMITATO ESECUTIVO – Qualora opportuno, può essere nominato il Comitato Esecutivo, organo collegiale composto da tre membri scelti fra soggetti interni o esterni all'Accademia dal Consiglio Direttivo; avrà funzioni e compiti attuativi delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

22) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di componenti – scelti tra personalità di spicco interne o esterne all'Accademia - determinato dal Consiglio Direttivo, comunque non inferiore a sette e non superiore a undici. Spetta al Consiglio Direttivo: la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, del Presidente e del Vicepresidente, stabilirne la durata in carica che in ogni caso non può essere superiore a tre anni, determinarne i compiti e gli eventuali compensi. Tra i compiti del Comitato Tecnico Scientifico vi è quello di individuare ed indicare al Consiglio Direttivo le linee strategiche di carattere scientifico ed operativo, fornendo consulenza tecnica e pareri per l'individuazione e l'elaborazione dei programmi di attività.

23) ENTRATE E PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fundraising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione che deve rispettare il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, qualora richiesta e/o ottenuta.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Nel caso di Associazione con personalità giuridica, qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) Un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a beneficio di Associazioni ed Enti

che hanno scopo analogo o similare, dunque anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai Soci o partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Accademia o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Accademia, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale.

Per la costituzione di Patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti esclusivamente per le Associazioni riconosciute, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, “possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare”.

24) QUOTE e CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI - **Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, sia inter vivos sia mortis causa, non ripetibili e non rivalutabili.** Le Quote ed i Contributi associativi sono decisi, giustificandone eventuali variazioni, annualmente dal Consiglio Direttivo con votazione ad unanimità.

25) ESERCIZIO SOCIALE - Gli esercizi hanno durata annuale e si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2013. Entro centoventi giorni - ovvero 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano particolari motivi - il Consiglio Direttivo predispone il bilancio inteso quale Rendiconto Consuntivo dell’anno precedente e Preventivo per l’anno successivo, accompagnati dalla Relazione del Consiglio stesso e dalla Relazione dell’Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominato, da sottoporre tempestivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

26) PREMI E BORSE DI STUDIO – L’Accademia può mettere a disposizione di giovani studiosi, ricercatori o soggetti meritevoli, anche non Soci, premi o borse di studio. La copertura finanziaria di tali iniziative potrà essere imputata anche al Fondo di dotazione dell’Accademia, o provenire da donazioni di qualunque soggetto pubblico o privato a qualsivoglia titolo. I parametri ed i criteri per l’assegnazione delle borse o premi di studio sono stabiliti nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - In caso di scioglimento o estinzione dell'Accademia l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. **Nel caso di cessazione, l'intero patrimonio dell'Accademia sarà devoluto ad Enti che perseguaono scopi analoghi, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere dell'Ufficio di cui all'art.45 c.1, D. Lgs.117/2017.**

28) Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Accademia ed i propri Soci, sarà competente il Tribunale di Roma.